

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda dell'Industria Conciaria Vallorco di Morletto F. & C. S.a.s., di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Rivarolo C.se ad uso industriale produttivo, igienico-sanitario ed antincendio.**

**(Pratica n. 012155 - Cod. Utenza TO13257) Assenso.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 509-16156 del 4.7.2017; Codice Univoco: TO-P-04444.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. all'Industria Conciaria Vallorco di Morletto F. & C. S.a.s., con sede legale ed operativa in Rivarolo Canavese (TO), Via A. Merlo n. 23 – C.F. e P. Iva: 04927080012, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, assentita con la D.D. n. 616-822438 del 24.7.2007, per uso industriale produttivo, igienico-sanitario ed antincendio (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di litri/s massimi 4,10 e medi 0,32 derivati da n. 1 pozzo in Comune di Rivarolo C.se, descritto in premessa (nr. pr. **012155** - Cod. Utenza **TO13257**);
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)